



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE POLI, ARRIGONI, BATTISTONI, BERGESIO, BERNINI, BINETTI, CANDIANI, CIRIANI, COLLINA, DE PETRIS, FARAONE, FERRO, GARRUTI, GRASSI, LANNUTTI, MALAN, MARCUCCI, PEROSINO, PINOTTI, SACCONI, VALLARDI e VITALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 2019

Disposizioni in materia di manifestazioni a carattere temporaneo e di attività organizzate dagli enti aderenti alla rete associativa nazionale del Terzo settore dell'Unione nazionale *pro loco* d'Italia

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge reca disposizioni per valorizzare e semplificare le procedure per la realizzazione delle attività di interesse generale aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promosse e organizzate dagli enti aderenti alla rete associativa nazionale del Terzo settore dell'Unione nazionale *pro loco* d'Italia.

Nel nostro Paese è custodita una preziosa e significativa parte dell'intero patrimonio culturale dell'umanità che costituisce in sé un'identità fondamentale e, pertanto, va tutelata promuovendo un maggiore sviluppo del territorio.

La finalità di questo disegno di legge è quella di esaltare in modo specifico il patrimonio immateriale dello Stato, riconoscendo l'alto valore meritorio dell'attività svolta dalle associazioni, dagli enti del Terzo settore e, in particolare, dalle associazioni *pro loco* italiane, promuovendone e favorendone il relativo sviluppo a livello territoriale. L'attuale quadro normativo riconosce e disciplina l'operato degli enti del Terzo settore ma, secondo i destinatari dei provvedimenti normativi, la realizzazione delle attività di promozione sociale risulta essere complessa in quanto sulle associazioni e sugli enti territoriali gravano molteplici obblighi che, per la natura stessa di questi enti, comportano elevati oneri difficilmente sopportabili e che, non di rado, impediscono l'operatività stessa

delle associazioni e conseguentemente dei cittadini che in esse confluiscono e svolgono attività di volontariato.

Con il presente disegno di legge si propone un'evoluzione del modo di operare degli enti di cui in premessa, rispetto a quanto stabilito dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, e dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, in aderenza alle istanze presentate dai destinatari dei provvedimenti su menzionati.

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli.

All'articolo 1 sono individuate le finalità e l'ambito di applicazione, con il proposito di semplificare le procedure di realizzazione delle attività di interesse generale.

L'articolo 2 prevede disposizioni relative agli eventi di spettacolo dal vivo, di spettacolo o trattenimento in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico e alle manifestazioni di pubblico spettacolo aventi carattere temporaneo organizzati dagli enti aderenti alla rete associativa nazionale del Terzo settore dell'Unione nazionale *pro loco* d'Italia.

L'articolo 3 prevede nuove disposizioni relative alle manifestazioni temporanee.

L'articolo 4 specifica che le disposizioni introdotte con il presente disegno di legge non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge ha l'obiettivo di incentivare e semplificare le procedure per lo svolgimento di manifestazioni, eventi e attività di vario tipo finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Gli obiettivi di cui al primo periodo si intendono riferiti agli enti aderenti alla rete associativa nazionale del Terzo settore dell'Unione nazionale *pro loco* d'Italia, ai sensi dell'articolo 41 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, in quanto rete maggiormente rappresentativa dei soggetti che perseguono le finalità indicate.

2. Ai fini della presente legge per « *pro loco* » si intendono le associazioni aventi natura privatistica e senza scopo di lucro con finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località su cui insistono e che per il conseguimento delle stesse possono avvalersi di volontari e collaborare con enti pubblici o privati o con altre associazioni.

Art. 2.

(Disposizioni relative a eventi di spettacolo dal vivo, di spettacolo o trattenimento in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico)

1. Per gli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore, nonché di spettacolo o trattenimento in luogo pubblico o aperto o

esposto al pubblico organizzati dagli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, anche in collaborazione o a seguito di convenzione con le amministrazioni locali, qualora prevedano una partecipazione fino ad un massimo di 500 persone simultaneamente e che si svolgano entro le ore ventiquattro del giorno di inizio, la licenza del sindaco è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata allo sportello unico per le attività produttive o analogo ufficio competente.

2. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo aventi carattere temporaneo, organizzate dagli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, anche in collaborazione o a seguito di convenzione con le amministrazioni locali, l'autorizzazione e le verifiche di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, hanno una validità di cinque anni, salvo non siano intervenute variazioni logistico-strutturali. Le manifestazioni di cui al primo periodo devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) essere qualificate come spettacoli o trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze in teatri o in locali di pubblico spettacolo, nei limiti di capienza previsti a legislazione vigente, per i quali possa essere prevista anche la somministrazione di alimenti e bevande purché la stessa sia connotabile quale attività meramente complementare e accessoria;

b) essere manifestazioni qualificate come aventi carattere temporaneo organizzate in locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre di prodotti per le quali possono essere previsti anche eventi di pubblico spettacolo o trattenimento purché la partecipazione non sia superiore alle 500 persone simultaneamente;

c) essere qualificate come fiere in cui si esercita il commercio su aree pubbliche o

come sagre in cui si esercita anche la somministrazione di alimenti e bevande con la possibilità altresì di svolgere attività finalizzate alla raccolta di fondi per scopi istituzionali o per beneficenza e attività di pubblico spettacolo o trattenimento purché la partecipazione non sia superiore alle 500 persone simultaneamente.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di manifestazioni temporanee)

1. Per le manifestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata allo sportello unico per le attività produttive o analogo ufficio competente. La segnalazione di inizio attività può essere presentata agli uffici territorialmente competenti in maniera diretta o con utilizzo di strumenti telematici ove l'ente di cui all'articolo 1 della presente legge sia in possesso di idonei strumenti informatici e comunque senza arrecare aggravii economici alle associazioni territoriali.

2. Salvo quanto previsto dagli articoli 141, 141-*bis* e 142 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per le manifestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge e per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente non occorre una nuova verifica, qualora la commissione provinciale, nella stessa provincia, o quella comunale, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a cinque anni salvo siano intervenute variazioni logistico-strutturali.

3. All'articolo 3, comma 12-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: « e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, » sono inserite le seguenti: « delle associazioni o enti senza scopo di lucro ».

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00